



COMUNE DI PALERMO
CAPITOLATO SPECIALE DI CONDIZIONI
R.C. PROFESSIONALE E PATRIMONIALE

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

A) DEFINIZIONI

Nel testo che segue, s'intendono per:

- Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- Contraente:** Il soggetto che stipula l'assicurazione, denominato altresì "Amministrazione" e/o "Comune".
- Assicurati:** i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Ente assicurato:** l'Ente contraente della polizza limitatamente alle garanzie dove esplicitamente indicato.
- Società:** l'impresa assicuratrice.
- Premio:** la somma dovuta alla Società.
- Sinistro:** il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un Danno.
- Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, che non potrà in nessun caso essere superiore alla differenza tra i massimali di polizza ed eventuali scoperti e franchigie.
- Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali.
- Franchigia:** parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.
- Massimale:** la massima esposizione della Società per ogni sinistro.
- Pubblica Amministrazione:** Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
- Ente di Appartenenza:** l'ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato.
- Danni Materiali:** danni a cose, animali e/o a persone, garantiti separatamente dalla polizza R.C.T. generale del contraente.
- Perdite Patrimoniali:** il pregiudizio economico che non sia conseguenza di danni materiali.
- Responsabilità Civile:** la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e

ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera nonché il Responsabile Unico del Procedimento.

B) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE E PROROGA.

La durata del contratto è fissata in anni due naturali, successivi e decorrenti dalle ore 0,00 del giorno di stipula del relativo contratto. La presente polizza non prevede il tacito rinnovo e non occorre disdetta tra le parti.

E' facoltà dell'Amministrazione chiedere alla Società, per il tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura, la proroga temporanea del contratto per frazioni dell'anno pari al trimestre e fino a sei mesi, fermo restando le condizioni in corso e i premi di polizza che, in questo caso, verranno calcolati in misura proporzionale senza alcuna maggiorazione e/o sovrappremio per la durata temporanea della garanzia.

ART. 2 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso né cessazione dell'Assicurazione in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. sempre che il contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

A parziale deroga dell'art. 1897 C.C. nei casi di diminuzione di rischio la riduzione del premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione e rinuncerà al relativo diritto di recesso di cui all'art. 1897 C.C.

La Società ha diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI.

Il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva, per iscritto, alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO.

Il pagamento del premio, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa Assicuratrice, che **deve** indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio, avverrà in via anticipata nel modo seguente, fermo restando che l'effetto della copertura assicurativa rimarrà comunque operante:

- pagamento 1° rateo di premio: entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto;
- pagamento premio annualità 2015 entro il 31/1/2015;
- pagamento premio semestre gennaio - giugno 2016 entro il 31/1/2016;

ART. 6 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato in deroga all'art. 1913 del C.C., deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza per ricevimento di informazione di garanzia, formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato

ART. 7- RECESSO IN CASO DI SINISTRO.

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento, l'Amministrazione e/o la Società può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. In caso di sinistro con rifiuto di indennizzo, la Società si impegna a non recedere dal contratto fino alla sua naturale scadenza, fermo restando il diritto del Contraente ad esercitare il recesso nei termini e con le modalità di preavviso anzidette.

ART. 8 - FORO COMPETENTE.

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 10 - ESTENSIONE TERRITORIALE.

L'Assicurazione vale per tutti i danni che si verificano in tutto il mondo, a condizione che l'attività provvedimentale e/o decisionale sia avvenuta nel territorio del contraente o in uno dei paesi della UE.

C) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE

ART. 11 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

11.1. - RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE VERSO TERZI (escluso l'Ente di appartenenza)

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità civile derivante ai Dirigenti, Responsabili di Posizione Organizzativa, Amministratori, Segretario Generale, Direttore Generale, Consiglieri Comunali, Consiglieri di Circostrizione e Legale Rappresentante per le perdite patrimoniali involontariamente (*colpa lieve*) cagionate a terzi in conseguenza di atti e/o omissioni di cui debbano rispondere a norma di legge nell'espletamento di loro mansioni e/o funzioni, compresi i fatti colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia comprende inoltre le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purchè non derivanti da incendio, furto o rapina. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Ente in conseguenza di atti od omissioni commessi dai soggetti sopra indicati e di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge (inclusi i casi in cui non debbano rispondere stante

l'accertamento della colpa lieve), a fronte dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Ente Contraente.

Resta salva la facoltà della Società, in caso di dolo o colpa grave, di rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili.

ART. 12 - EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione dovrà essere stipulata nella forma "claims made" con retroattività di almeno cinque anni, vale a dire che l'assicuratore è obbligato a prestare garanzia in favore degli Assicurati per ogni richiesta di risarcimento - ad essi pervenuta per la prima volta durante il periodo di garanzia - connessa al compimento involontario di un illecito che si sia verificato almeno nel quinquennio precedente la stipula della polizza e/o in corso di contratto e di cui gli Assicurati e/o il Contraente non abbiano alcun elemento di conoscenza.

Dovrà inoltre essere prevista un'ultrattività della garanzia di almeno cinque anni in caso di cessazione dell'incarico o del servizio per rotazione, trasferimento, pensionamento o dimissioni delle persone assicurate ovvero in caso di disdetta anticipata del contratto. Pertanto la garanzia varrà anche per le richieste di risarcimento pervenute tardivamente agli assicurati per la prima volta durante il quinquennio successivo alla data di cessazione della polizza, ma riferentesi a fatti, atti od omissioni avvenute durante il periodo di validità della polizza cessata.

ART. 13 - REGOLAZIONE DEL PREMIO.

Il premio, comprensivo di ogni onere e tassa, viene determinato applicando il premio pro capite annuo lordo per categoria, dedotto dall'offerta, computato sul numero di soggetti assicurati che viene anticipato in via provvisoria in n. 509 così suddivisi:

Tipologia	Unità
Dirigenti dei Servizi tecnici e legali	26
Funzionari Legali	5
Altri Dirigenti	55
Responsabili di Posizione Organizzativa dei Servizi tecnici	42
Responsabili unici di procedimento ex art. 1 comma 11 L.R. 16/05	100
Altri Responsabili di Posizione Organizzativa	95
Legale Rappresentante	1
Vice Sindaco	1
Presidente e 2 Vicepresidenti del Consiglio Comunale	3
Segretario Generale	1
Amministratori	10
Consiglieri Comunali	50
Consiglieri di Circoscrizione	120

Entro 60 giorni dalla scadenza dei semestri e/o annualità di cui all'art.5 ai fini della regolazione del premio il Contraente dovrà comunicare alla Compagnia il numero complessivo degli assicurati suddiviso per le categorie sopra elencate

La Compagnia entro 30 giorni emetterà atto di appendice contenente il conteggio del premio attivo o passivo calcolato in base alle variazioni intervenute ed in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia prestata o goduta. Le differenze attive o passive dovranno essere liquidate o rimborsate entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Contraente della suddetta appendice.

L'assicurazione deve essere prestata in forma anonima e cioè senza la preventiva identificazione dei nominativi assicurati, poiché il numero degli assicurati per ogni categoria rappresenta la totalità delle persone che ricoprono la qualifica di Dirigente, di Responsabile di Posizione Organizzativa, di Amministratore, di Segretario Generale, di Direttore Generale, di Consigliere Comunale, di Consigliere di Circoscrizione e del Legale Rappresentante.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della comunicazione delle inclusioni/esclusioni intervenute nel corso dell'anno e pertanto le stesse s'intendono automaticamente comprese e/o escluse; a tale proposito relativamente alla data di entrata e/o uscita

faranno fede i documenti ufficiali che il Contraente si impegna ad esibire in qualsiasi momento.

Art. 14 - ESTENSIONE D.Lgs 81/08 e s.m.i.

La copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa di cui al DLGS. 81/08 e s.m.i.e/o nuove leggi sostitutive;sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ;
- 2) "Dirigente delegato dal Datore di Lavoro" , nonché tutti i dirigenti nell'ambito delle funzioni e responsabilità loro attribuite dal medesimo D.Lgs 81/08 e s.m.i.
- 3) "Preposto nell'ambito delle funzioni e responsabilità loro attribuite dal medesimo D.Lgs 81/08 e s.m.i."
- 4) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni".

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa INAIL, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura in quanto garantita separatamente dalla polizza Responsabilità civile generale verso terzi emessa da diversa impresa di assicurazione.

Art. 15 - PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

Art. 16- PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo Assicurato e per anno Assicurativo nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

Art. 17 - LEGITTIMAZIONE

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa ed esercita conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli Assicurati che si intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.

Art. 18 - LIMITI DI INDENNIZZO

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.000.000,00 per singolo assicurato/sinistro. In ogni caso il massimo esborso per la Società non potrà superare, per la totalità degli Assicurati, la somma di Euro 7.500.000,00 per anno assicurativo.

La garanzia viene prestata senza applicazione di franchigia a carico dei singoli assicurati persona fisica e dell'Assicurato Ente Pubblico.

ART. 19 - RISCHI INCLUSI

L'Assicurazione comprende i danni derivanti:

- a) dall'espletamento delle funzioni e/o dall'assunzione delle responsabilità di cui al D. Lgs. n. 267/00 e alla legge n. 241/90 e s.m.i., così come recepite dalla legislazione della Regione Siciliana;
- b) dall'attività di assunzione e/o gestione del personale, nonché dalle incombenze di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;

- c) da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), ritardato o mancato inizio di attività in genere esercitate da terzi;
- d) dal mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (solo per le garanzie prestate a favore delle figure tecniche);
- e) da smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore;
- f) da multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi per errori e/o omissioni commessi dalle persone assicurate;
- g) da mancata esecuzione di sentenze esecutive
- h) La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati Persone Fisiche ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.; l'Assicurazione non vale: - Per il trattamento di dati aventi finalità commerciali, per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità Commerciali.

Art. 20 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i Danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 23;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Contraente dell'onere di pagare Premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di Premi;

- e) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
 - f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
 - g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
 - h) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
- nonché per i Danni:
- i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
 - l) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
 - m) derivanti da responsabilità amministrativa e da responsabilità amministrativa contabile.

Art. 21 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato e le predette figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato all'Art. 23 che segue.

Art. 22 - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 23 - ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA

L'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali

Art. 24 - DANNI DI SERIE

In caso di Sinistri di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 25 - COPERTURA SOSTITUTI

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dell'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l'Assicurato sostituito.

Art. 26 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO - SPESE LEGALI

La Società ha l'obbligo della gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art 6 del presente Capitolato, i legali o periti tecnici, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato. Il rimborso di tali spese non dovrà superare il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

In caso di silenzio, l'assicurato potrà nominare un difensore di propria fiducia dandone semplice comunicazione alla Società, la quale sarà obbligata ad assumere le relative spese legali.

Art. 27 - CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICATIVE SULLA R.C. PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Limitatamente ai Dirigenti, ai Responsabili di Posizione Organizzativa dei Servizi Tecnici, e altri tecnici che svolgano le funzioni di R.U.P. ancorché non rivestenti qualifica dirigenziale o di posizione organizzativa, oltre a quanto sopra indicato, dovranno essere comprese in garanzia le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell'espletamento della loro attività professionale e in particolare a quelle connesse al ruolo di Responsabile dei Lavori di cui all'art. 879 del D.Lgs. 81/2008.

La garanzia di cui alla presente Polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- a) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza;
- b) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico che non rientrano nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- c) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- d) la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata all'art.13;
- e) la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;

L'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

ART.28 - OBBLIGO ALLA STIPULA DI POLIZZE AGGIUNTIVE

La Società assicuratrice aggiudicataria dovrà inoltre obbligarsi a contrarre le seguenti polizze:

- a) estensione di garanzia, ai sensi dell'art. 111, comma 1, del vigente Codice dei Contratti, in favore dei dipendenti incaricati della progettazione - dietro corresponsione del maggior premio - calcolato come specificato appresso - per assicurare i maggiori costi per varianti, di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) del Codice dei Contratti e successive modificazioni, resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata e sopportati dalle Stazioni Appaltanti dei lavori, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali imputabili a colpa professionale dell'assicurato e dei professionisti della cui opera egli si avvale. In questo caso, la Società si impegna a rilasciare certificato e/o appendici - secondo le descrizioni del Decreto M.A.P. 12/3/2004 n. 123 - distinti per ogni contratto, a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto e con massimali separati per ogni progetto così coperto. Per tali certificati il premio relativo

è pagabile in soluzione unica anticipata al momento dell'emissione della polizza relativa a ciascun contratto nella seguente misura:

- premio pari al tasso dell' 1,00 pro mille sul valore dell'opera per lavori effettuati entro dodici mesi;
- premio pari al tasso del 2,00 pro mille sul valore dell'opera per lavori effettuati da dodici a ventiquattro mesi;
- premio pari al tasso del 3,00 pro mille sul valore dell'opera per lavori effettuati oltre i ventiquattro mesi.

Il contraente dovrà comunicare i dati relativi alla descrizione dell'opera ai progettisti incaricati, alla data prevista di inizio dei lavori e la loro durata, nonché la previsione del costo complessivo dell'opera.

Il contraente dovrà dare, altresì, tempestiva comunicazione alla Società della data effettiva di inizio dei lavori.

L'efficacia dell'assicurazione decorre dalla data di inizio effettiva dei lavori comunicata ai sensi del punto precedente e cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o, nei casi previsti, di regolare esecuzione purché gli eventi per cui è prestata la garanzia si verificano entro la data prevista per il termine dei lavori.

Qualora i lavori dovessero proseguire oltre tale data il Contraente può chiedere un'estensione della garanzia dietro pagamento di un'integrazione del premio ottenuto utilizzando, ove superato il termine finale dello scaglione precedentemente applicato, il tasso dello scaglione via via successivo.

L'importo da garantire è determinato ai sensi dell'art. 111, comma 1, del vigente Codice dei Contratti:

- 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di un milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), iva esclusa;
 - 20 per cento dell'importo dei lavori progettati con il limite di un duemilioni e cinquecentomila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), iva esclusa;
- b) Estensione di garanzia, ai sensi dell'art. 112 comma 4 bis, del vigente Codice dei Contratti, in favore dei dipendenti incaricati dell'attività di verifica dei progetti per

danno all'opera prodotti da errori o omissioni non intenzionali imputabili a colpa professionale nello svolgimento dell'attività di verifica. Per tali certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata, al momento dell'emissione della polizza relativa a ciascun contratto nella seguente misura:

- premio pari al tasso del 0,40 pro mille sul valore dell'opera per lavori di durata fino a dodici mesi;
- premio pari al tasso del 0,80 pro mille sul valore dell'opera per lavori di durata fino a ventiquattro mesi;
- premio pari al tasso del 1,10 pro mille sul valore dell'opera per lavori di durata fino a trentasei mesi;
- premio pari al tasso del 1,60 pro mille sul valore dell'opera per lavori di durata oltre i trentasei mesi.

Il Contraente dovrà comunicare i dati relativi alla descrizione dell'opera con congruo anticipo in maniera che la polizza possa essere emessa entro la data di validazione del progetto.

Il Contraente dovrà dare, altresì, tempestiva comunicazione alla Società della data effettiva di inizio dei lavori.

L'efficacia dell'assicurazione decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata ai sensi del punto precedente e cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24,00 del giorno di emissione del progetto di collaudo provvisorio o, nei casi previsti, di regolare esecuzione purché gli eventi per cui è prestata la garanzia sui verificano entro la data prevista per il termine dei lavori.

Qualora i lavori dovessero proseguire oltre tale data il contraente può chiedere un'estensione della garanzia dietro pagamento di un'integrazione del premio ottenuto utilizzando, ove superato il termine finale dello scaglione precedentemente applicato, il tasso dello scaglione via via successivo.

L'importo da garantire è determinato ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 207/2010:

- 5,00 per cento del valore dell'opera con il limite di € 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'art. 28, comma 1, lettera c) del Codice;
- 10,00 per cento dell'importo dei lavori, con il limite di € 1.500.000,00 nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.